



COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA

Provincia di Pordenone

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Via Roma, 1 - 33090

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
RISANAMENTO ED IL RECUPERO DEI
TERRENI INCOLTI E/O ABBANDONATI**

(L.R. 16 giugno 2010, n. 10)

Adottato con deliberazione del C.C. n. 22 del 30 luglio 2018

Allegato alla deliberazione del C.C. n. 22 del 30 luglio 2018

INDICE

Art.1 Finalità

Art.2 Definizioni

Art.3 Individuazione e recupero dei terreni incolti e/o abbandonati

Art.4 Interventi ammissibili

Art.5 Concessione in affido dei terreni incolti e/o abbandonati

Art.6 Effetti della concessione in affido

Art.7 Attribuzione del terreno al soggetto operatore

Art.8 Eventuale prodotto di risulta degli interventi

Art.9 Mantenimento dei terreni oggetto di avvenuto recupero

Art.10 Concessione dei contributi ai soggetti operatori

Art.11 Disposizioni di rinvio

Art.12 Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità

In armonia con gli indirizzi e principi di cui alla L. 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), alla L. 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), alla L.R. 10 agosto 2006, n.16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricole in aree montane), alla L.R. 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e s.m.i. ed in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 16 giugno 2010, n. 10 e dal regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259/Pres. e s.m.i., al fine di favorire il recupero ed il successivo mantenimento delle terre incolte ed abbandonate, valorizzare le stesse coerentemente con gli interessi sociali, economici e ambientali del territorio, combattere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, prevenire e limitare gli incendi boschivi, prevenire e contenere la diffusione delle zecche e di altri parassiti e/o animali nocivi per la salute umana e animale, nonché tutelare l'igiene e la sanità pubblica, il Comune individua i terreni incolti e/o abbandonati, anche appartenenti ad Enti pubblici e morali, che devono essere oggetto di interventi di risanamento e recupero con l'obiettivo di una riqualificazione ambientale paesaggistica.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- terreni incolti e/o abbandonati:

a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni;

b) i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi che non siano stati oggetto di attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della L.R. 23 aprile 2007 n. 9, da almeno venti anni;

c) i terreni montani rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati interventi colturali di sfollo o di diradamento da almeno venti anni;

d) i terreni, anche ex coltivi, anche se suscettibili di coltivazione agricola con tecniche appropriate, urbani o extraurbani, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre annate agrarie;

- prato, pascolo e prato-pascolo: terreni finalizzati all'ottenimento di colture foraggere permanenti, pluriennali o annuali; in particolare, per prato si intendono i terreni finalizzati a colture il cui prodotto viene tagliato ed asportato dal campo nello stato in cui si trova o previa essiccazione e per pascolo si intendono i terreni finalizzati a colture il cui prodotto viene consumato dagli animali direttamente sul posto;

- basso stato di degrado: condizione dei prati non falciati da meno di cinque anni, o dei boschi con assenza di interventi colturali di sfollo o diradamento da meno di trenta anni;

- alto stato di degrado: condizione dei prati non falciati da cinque o più anni, o dei boschi con assenza di interventi colturali di sfollo o diradamento da trenta o più anni;

2. Non possono essere considerati terreni incolti e/o abbandonati i terreni agricoli tenuti a riposo produttivo, ai sensi della vigente politica agricola comunitaria; e le norme di cui al presente Capo non si applicano alle aree recintate pertinenziali a fabbricati destinati o adibiti a civile abitazione.

3. Per interventi di risanamento e recupero si intendono tutte le attività necessarie e/o utili a rendere utilizzabili i terreni a fini agricoli.

4. Si intende, infine, per:

a) soggetto operatore: il soggetto che materialmente pone in essere gli interventi di risanamento e recupero dei terreni incolti e/o abbandonati;

b) soggetto titolare: il soggetto identificato o identificabile, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale limitato o di diritto personale di godimento sul terreno incolto e/o abbandonato;

c) concessione in affido: l'attribuzione temporanea del terreno incolto e/o abbandonato al Comune, priva di effetti reali e non idonea a privare il soggetto titolare dei suoi diritti reali o personali di godimento sul bene immobile ed esclusivamente finalizzata a consentire al soggetto operatore l'attuazione materiale degli interventi.

Art. 3 - Individuazione e recupero dei terreni incolti e/o abbandonati

1. La Giunta Comunale adotta la cartografia su base catastale dello stato di fatto dei terreni incolti e/o abbandonati, corredata da una relazione descrittiva.

2. Nella cartografia vengono individuate le seguenti aree, suddivise in base alle classi di pendenza di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259/Pres. e s.m.i.:

a ante) "area prioritaria", relativa ai terreni abbandonati ubicati entro 50 metri dal limite delle zone A, B e C del PRGC;

a) "area primaria", relativa ai terreni interessati da presenza diffusa di vegetazione arborea – arbustiva;

b) "area secondaria": relativa ai terreni, di recente abbandono, senza soprassuolo arbustivo.

3. La Giunta Comunale, entro 180 giorni dall'adozione della cartografia di cui al comma precedente, formula gli elenchi dei terreni incolti e/o abbandonati esistenti nel territorio comunale, specificando, ove possibile, i nominativi dei soggetti titolari ed i dati catastali dei terreni, e ne

aggiorna il contenuto ogni qualvolta le mutate condizioni del territorio lo richiedano.

4. Gli interventi si attuano secondo il seguente ordine di priorità:

4.1. Ambito delle "aree prioritarie";

4.2. All'interno del perimetro dell'area ricompresa entro la distanza di 300 metri dal limite delle zone A, B e C del PRGC in terreni la cui pendenza sia tale da garantire, ai fini della successiva gestione, l'operatività di mezzi meccanici. I parametri di pendenza applicabili sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 11;

4.3. Altri terreni diversi da quelli definiti dai precedenti punti 4.1 e 4.2;

Art. 4 - Interventi ammissibili

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del presente regolamento sono ammesse le operazioni di:

a) taglio degli alberi, comprensivo delle fasi di allestimento, concentramento, esbosco o redistribuzione sul terreno dei residui legnosi;

b) asportazione delle ceppaie di soggetti arborei, comprensiva del successivo livellamento del terreno per uso a scopi agrari;

c) sfalcio;

d) trinciatura del materiale vegetale;

e) decespugliamento mediante taglio, sradicamento e ammuccchiamento del materiale di risulta, compreso estirpo ed asportazione di ceppaie;

f) fresatura del terreno;

g) semina di specie erbacee fito-geograficamente coerenti.

Art. 5 - Concessione in affido dei terreni incolti e/o abbandonati

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Comune, sulla base della individuazione delle aree prioritarie, primarie e secondarie, provvede in ordine alla concessione in affido dei terreni.

2. Con la concessione in affido il terreno incolto e/o abbandonato viene preso in carico dal Comune ai fini del suo risanamento e recupero.

3. La concessione in affido può essere:

a) volontaria: quando è attuata su iniziativa del soggetto titolare, a seguito di una sua offerta spontanea oppure, bonariamente, previa richiesta d'offrire in concessione in affido proveniente dal

Comune;

b) amministrativa: quando è posta in essere d'ufficio, con provvedimento amministrativo, dal Comune, nel caso in cui sussista un pubblico interesse inerente la salute, la sicurezza o uno stato di necessità o pericolo per la cittadinanza, come previsto dall'articolo 4, comma 3, della L.R. 10/2010.

4. In caso di concessione in affido amministrativa, l'avvio del procedimento ed il provvedimento finale sono comunicati ai soggetti titolari mediante apposito avviso pubblico. Tale avviso sarà pubblicato sul sito web e albo on-line del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione per trenta giorni.

5. Entro trenta giorni dal termine della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al comma precedente, i soggetti titolari possono formulare osservazioni, anche di natura tecnica, che verranno valutate dal Comune ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione in affido amministrativa.

6. Qualora sussistano ragioni di particolare urgenza e necessità afferenti lo stato di pericolo per la salubrità dell'ambiente e la salute degli esseri umani, in deroga a quanto disposto al comma 1, i provvedimenti relativi alla concessione in affido possono essere adottati anche in assenza della individuazione delle aree di cui all'articolo 3.

Art. 6 - Effetti della concessione in affido

1. Il concedente in affido non perde la titolarità dei diritti sul terreno concesso.

2. La concessione in affido non comporta per il soggetto titolare alcun indennizzo, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal Comune attuatore o dal soggetto operatore per fatto colposo o doloso.

Art. 7 - Attribuzione del terreno al soggetto operatore

1. Il Comune, con apposito provvedimento, attribuisce il terreno incolto e/o abbandonato in cura ad un soggetto operatore, affinché questi ponga in essere tutti gli interventi necessari al risanamento e recupero del terreno stesso.

2. I soggetti operatori possono essere:

a) i titolari di diritti sui terreni oggetto della concessione in affido;

b) altri soggetti non titolari di diritti sui terreni oggetto della concessione in affido;

c) il Comune, nel caso in cui non abbia individuato altro soggetto operatore ed intenda provvedere direttamente agli interventi di recupero e risanamento.

Art. 8 - Eventuale prodotto di risulta degli interventi

Il materiale legnoso, arbustivo o erbaceo derivante dagli interventi di recupero e risanamento è ridistribuito sui terreni oggetto di intervento oppure, previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 5, commi 4 e 5 del presente regolamento, può essere utilizzato dal Comune come previsto dal DPR 27 ottobre 2011, n. 259/Pres. e s.m.i..

Art. 9 - Mantenimento dei terreni oggetto di avvenuto recupero

1. Il terreno recuperato è mantenuto a prato o a pascolo o a prato-pascolo per un periodo di almeno cinque annate agrarie a decorrere dall'11 novembre successivo all'ultimo intervento effettuato.
2. Qualora il soggetto titolare intenda assumere l'impegno di mantenimento di cui al comma 1, ne dà comunicazione al soggetto operatore e al Comune.
3. In caso di mancata comunicazione da parte del soggetto titolare, il soggetto operatore è obbligato ad assumere l'impegno di mantenimento.
4. Il soggetto operatore ha comunque la facoltà di rinunciare all'impegno dandone comunicazione al Comune a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assicurando in ogni caso la conclusione degli interventi relativi all'annata agraria in corso.
5. Il soggetto titolare può sostituirsi al soggetto operatore o al Comune, ma nel caso in cui siano stati concessi contributi pubblici per gli interventi di risanamento e recupero, la sostituzione avviene a conclusione degli interventi stessi.
6. Il Comune potrà assegnare al soggetto operatore i fondi regionali previsti dal decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 088/Pres. per il mantenimento dei terreni oggetto di avvenuto recupero.
7. Gli interventi di manutenzione di cui al co. 1, qualora effettuati attraverso il pascolo nelle aree in cui sarà consentito, dovrà rispettare le modalità e le indicazioni tecniche dettate dal progetto degli interventi con particolare riguardo alla relazione tecnica dedicata e al disciplinare delle attività pascolive in relazione alle aree incluse nell'intervento che faranno parte integrante del capitolato particolare d'oneri.

Art. 10 - Concessione dei contributi ai soggetti operatori

1. Attraverso le risorse regionali assegnate ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n.259/Pres. del 27 ottobre 2011 e succ. mod.ed int., eventualmente integrate con fondi propri, il Comune concede ai soggetti operatori i contributi per il concorso nelle spese per gli interventi, da realizzare prioritariamente all'interno dell'area ricompresa entro la distanza di 500 metri dagli abitati.

2. Il Comune determina la spesa ammessa a contributo sulla base della documentazione progettuale esecutiva e relativa computo metrico della spesa redatte da tecnico abilitato e competente in materia agro-forestale incaricato dal soggetto operatore; tale documentazione contiene anche la dichiarazione rilasciata del tecnico medesimo attestante l'eventuale alto stato di degrado dei terreni. Il progetto esecutivo degli interventi sarà articolato nei seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica e documentazione fotografica
- Relazione tecnica e disciplinare delle attività pascolive in relazione alle aree incluse nell'intervento
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo e quadro economico
- Computo delle superfici di intervento
- Tavola corografica generale
- Tavola corografica dei singoli interventi
- Ortofoto dei singoli interventi
- Capitolato particolare d'oneri

3. I contributi di cui al comma 1 non possono superare le percentuali massime, calcolate sulla spesa ammessa, indicate nell'allegato C del decreto del Presidente della Regione n.259/Pres. del 27 ottobre 2011 e succ mod. ed int., in funzione della pendenza dei terreni e del tipo di soggetto operatore e in ogni caso non possono superare gli importi massimi di cui all'allegato B del medesimo decreto. 4. I contributi di cui al comma 3 possono essere incrementati di un ulteriore 5 per cento qualora lo stato di degrado sia alto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente regolamento.

5. I contributi per interventi nelle aree secondarie, conformemente a quanto previsto dall'art.7, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10, non possono essere superiori al 30 per cento degli importi massimi di contributo di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Regione n. 259/Pres. del 27 ottobre 2011 e succ mod. ed int.

Art. 11 - Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RISANAMENTO E IL RECUPERO DEI TERRENI INCOLTI, si rinvia alla L.R. 16 giugno 2010 n.10 e succ. mod ed int. ed al decreto del Presidente della Regione n.259/Pres. del 27 ottobre 2011 "Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti

o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)” e succ. mod. ed int.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione approvativa.

Tramonti di Sopra, 30 luglio 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

f.to

f.to

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIAN SONIA

CODICE FISCALE:

DATA FIRMA: 03/08/2018 12:22:16

IMPRONTA: 50A7A4034C7442B7507934BE3B848424CB8A75450723AAE2494A699BD894EB3A
CB8A75450723AAE2494A699BD894EB3A8626CD796D8D1A390072C914A95C73A7
8626CD796D8D1A390072C914A95C73A711A7781BF481028C4349BD117E016519
11A7781BF481028C4349BD117E0165190B41431579388C4F6CD868C5943C32BA